



COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n. 4508

ORDINANZA N. 1178

DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI SUL TERRITORIO COMUNALE PUBBLICO E PRIVATO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria;
- che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ;
- che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
- che in data 26 febbraio 2019 con Deliberazione C.C. n. 2 è stato affidato il servizio di igiene urbana alla Ditta AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. con sede in Sanremo (IM) ;
- che è attivo il Centro di raccolta differenziata sito in Via Pietrabruna n. 193, affidato in gestione alla menzionata Ditta AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.;
- che in data odierna viene dato avvio al nuovo servizio di raccolta differenziata con modalità domiciliare e di prossimità ;
- che al fine di prevenire fenomeni di abbandono di rifiuti , come già accertato avvenire nel recente passato nelle immediate vicinanze dei cassonetti stradali , ancorchè destinati alla raccolta differenziata, si rende necessario provvedere con specifica ordinanza ;

RILEVATO che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti va fortemente contrastato per le problematiche ambientali, economiche, igienico-sanitarie ed infine di decoro urbano che ne derivano;

CONSIDERATO infatti che :

- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- l'abbandono di rifiuti, oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50 ;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 9 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA" approvato con Deliberazione del C.C. n° 7 del 10/04/2003 ;

ORDINA

- È fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili esclusivamente secondo le modalità comunicate dagli uffici comunali competenti e dal gestore dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale ;
- È fatto divieto, nell'intero territorio comunale, lungo le vie pubbliche e di uso pubblico, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità diverse da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani ;
- E' fatto divieto di abbandonare rifiuti nei cestini gettacarte posti sul territorio comunale;
- Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei.

AVVERTE

- che il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi sul territorio comunale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- che per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza per il mancato o non conforme conferimento dei rifiuti secondo le modalità del **servizio di raccolta domiciliare e di prossimità** attivo sul territorio comunale si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da €.** **50,00** ad **€.** **500,00** ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA" approvato con Deliberazione del C.C. n° 7 del 10/04/2003;
- che per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applicano la sanzioni amministrative pecuniarie previste:
 - dall'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 205/2010) **Abbandono rifiuti – da un minimo di €.** **300,00 ad un massimo di €.** **3.000,00** per violazione delle disposizioni di cui agli art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 2. **Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio** come previsto dall'art. 255 comma 1 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. ed i trasgressori verranno deferiti alle Competenti Autorità Giudiziarie;
 - dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzati ;
Fatto salvo quanto sopra indicato, **se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee **è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da €.** **2.600,00 a €.** **26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €.** **5.200,00 ad €.** **52.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi e con la pena dell'arresto da uno a tre anni ;**
- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

DEMANDA

al personale della Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di provvedere all'accertamento delle violazioni.

INVITA

tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della stessa.

DISPONE

1. che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza :
 - al **Comando Polizia Municipale del Comune di San Lorenzo al Mare – Sede** ;
 - al **Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano al Mare** ;
 - al **Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale di Imperia** ;
 - al **Comando Polizia Provinciale di Imperia** ;
 - alla **Questura di Imperia** ;
 - alla **Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. con sede in Sanremo (IM)** ;
2. che il presente provvedimento venga trasmessa per opportuna conoscenza:
 - - alla **Prefettura di Imperia** ;
 - - all'**ARPAL Dipartimento Provinciale di Imperia** ;
 - - all'**ASL n° 1 Imperiese con sede in Bussana di Sanremo (IM)** ;
 - - all'**Amministrazione Provinciale di Imperia** .
3. che venga data diffusione della presente ordinanza attraverso il sito del Comune di San Lorenzo al Mare (www.comune.sanlorenzoalmare.im.it) sezione Albo Pretorio on-line.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce integralmente l'ordinanza Sindacale n° 1163 del 18/03/2019 ed ha efficacia immediata.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza.

Dalla Sede Comunale lì, 2 agosto 2019

IL SINDACO
Paolo Tornatore



